



Regolamento (UE) 2025/40



Regolamento
Imballaggi
Rifiuti imballaggio



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Regolamento (UE) 2025/40 | Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L 2025/40 del 22.01.2025)

Edizione: 1.0

Data: Gennaio 2025

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	1
Regolamento (UE) 2025/40 Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio	1
Disclaimer	2
Changelog	3
Note	4
Regolamento (UE) 2025/40	7
Premessa	11
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	38
Articolo 1 Oggetto	38
Articolo 2 Ambito d'applicazione	38
Articolo 3 Definizioni	38
Articolo 4 Libera circolazione	44
CAPO II PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ	44
Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi	44
Articolo 6 Imballaggi riciclabili	45
Articolo 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica	49
Articolo 8 Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica	51
Articolo 9 Imballaggi compostabili	52
Articolo 10 Riduzione al minimo degli imballaggi	52
Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili	53
CAPO III PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE	54
Articolo 12 Etichettatura dell'imballaggio	54
Articolo 13 Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio	56
Articolo 14 Asserzioni ambientali	56
CAPO IV OBBLIGHI GENERALI	56
Articolo 15 Obblighi dei fabbricanti	56
Articolo 16 Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio	58
Articolo 17 Rappresentanti autorizzati	58
Articolo 18 Obblighi degli importatori	58
Articolo 19 Obblighi dei distributori	59
Articolo 20 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica	60
Articolo 21 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	60
Articolo 22 Identificazione degli operatori economici	60
Articolo 23 Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio	61
CAPO V OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI	61
Articolo 24 Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi	61
Articolo 25 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio	62
Articolo 26 Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili	62
Articolo 27 Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo	63
Articolo 28 Obblighi relativi alla ricarica	63
Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo	63
Articolo 30 Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo	67
Articolo 31 Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo	67
Articolo 32 Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto	68

Articolo 33 Offerta di riutilizzo per il settore dell'asporto	68
CAPO VI BORSE DI PLASTICA	68
Articolo 34 Borse di plastica	68
CAPO VII CONFORMITÀ DELL'IMBALLAGGIO	69
Articolo 35 Metodi di prova, misurazione e calcolo	69
Articolo 36 Presunzione di conformità	69
Articolo 37 Specifiche comuni	69
Articolo 38 Procedura di valutazione della conformità	70
Articolo 39 Dichiarazione di conformità UE	70
CAPO VIII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	70
Sezione 1 Disposizioni generali	71
Articolo 40 Autorità competente	71
Articolo 41 Segnalazione preventiva	71
Articolo 42 Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti	71
Sezione 2 Prevenzione dei rifiuti	71
Articolo 43 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio	71
Sezione 3 Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore	72
Articolo 44 Registro dei produttori	72
Articolo 45 Responsabilità estesa del produttore	74
Articolo 46 Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore	76
Articolo 47 Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore	76
Sezione 4 Sistemi di restituzione, raccolta, deposito cauzionale e restituzione	77
Articolo 48 Sistemi di restituzione e di raccolta	77
Articolo 49 Raccolta obbligatoria	78
Articolo 50 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione	78
Sezione 5 Riutilizzo e ricarica	80
Articolo 51 Riutilizzo e ricarica	80
Sezione 6 obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio	80
Articolo 52 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio	80
Articolo 53 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio	81
Articolo 54 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo	83
Sezione 7 Informazione e comunicazioni	83
Articolo 55 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio	83
Articolo 56 Comunicazione alla Commissione	84
Articolo 57 Banche dati sugli imballaggi	85
CAPO IX PROCEDURE DI SALVAGUARDIA	85
Articolo 58 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi	85
Articolo 59 Procedura di salvaguardia dell'Unione	86
Articolo 60 Imballaggi conformi che presentano un rischio	87
Articolo 61 Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione	87
Articolo 62 Non conformità formale	88
CAPO X APPALTI PUBBLICI VERDI	89
Articolo 63 Appalti pubblici verdi	89
CAPO XI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO	89
Articolo 64 Esercizio della delega	90
Articolo 65 Procedura di comitato	90
CAPO XII MODIFICHE	90
Articolo 66 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020	90

Articolo 67 Modifiche della direttiva (UE) 2019/904	91
CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI	92
Articolo 68 Sanzioni	92
Articolo 69 Valutazione	92
Articolo 70 Abrogazione e disposizioni transitorie	92
Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione	93
ALLEGATO I Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell'articolo 3, punto 1)	95
ALLEGATO II Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi	96
ALLEGATO III Imballaggi compostabili	101
ALLEGATO IV Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi	101
ALLEGATO V Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio	102
ALLEGATO VI Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica	104
ALLEGATO VII Procedura di valutazione della conformità	106
ALLEGATO VIII	107
ALLEGATO IX Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all'articolo 44	107
ALLEGATO X Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione	109
ALLEGATO XI Piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d)	110
ALLEGATO XII Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (secondo le tabelle da 1 a 4)	111
ALLEGATO XIII Tavola di concordanza	114
Realizzazione	119

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

Changelog

Ed. 1.0 Gennaio 2025

Note

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L 2025/40 del 22.01.2025)

Entrata in vigore: 11.02.2025

Applicazione a decorrere dal 12 agosto 2026.

Tuttavia, l'articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029.

Abrogazione e disposizioni transitorie

La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli:

- a) l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento;
- b) l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all'allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva;
- c) l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l'articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028;
- d) l'articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029.

La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028.

Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento.

Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V, punti 2 e 3, fino al 1° gennaio 2030. L'articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1° gennaio 2030.

Immagine - Regolamento (UE) 2025/40 Entrata in vigore e abrogazioni

Regolamento (UE) 2025/40

Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio

In vigore dall'11.02.2025
Applicazione dal 12.08.2026

Stabilisce prescrizioni per :

- l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura,
- la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.

Contribuisce:

- al funzionamento efficiente del mercato interno
- alla transizione verso un'economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050



Le nuove norme ridurranno significativamente la generazione di rifiuti di imballaggio, stabilendo obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando determinati tipi di imballaggi monouso e richiedendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati. Il regolamento copre l'intero ciclo di vita degli imballaggi.

Imballaggi sicuri, sostenibili e riciclabili

Le nuove norme comprendono, tra gli altri, i seguenti requisiti per gli imballaggi:

Obiettivi per il 2030 e il 2040 per una percentuale minima di contenuto riciclato (fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040)

- riducendo al minimo il peso e il volume degli imballaggi ed evitando imballaggi non necessari

- ridurre al minimo le sostanze preoccupanti , inclusa la limitazione dell'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze per- e polifluorurate alchiliche (PFAS) se superano determinate soglie

I requisiti di etichettatura, marcatura e informazione (ad esempio sulla composizione dei materiali o sul contenuto riciclato) dovrebbero facilitare la selezione e le scelte dei consumatori.

Imballaggi in plastica monouso

Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso per:

- frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg
- alimenti e bevande riempiti e consumati all'interno di hotel, bar e ristoranti
- porzioni individuali di condimenti, salse, panna e zucchero in alberghi, bar e ristoranti
- piccoli prodotti monouso per la cura della persona e cosmetici utilizzati nel settore alberghiero (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo)
- sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei supermercati per la spesa sfusa)

Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica

Il regolamento stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio, obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi raggruppati).

Secondo le nuove norme, le attività di asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande calde o fredde o con cibo pronto, senza costi aggiuntivi.



Regolamento (UE) 2025/40

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. (GU L 2025/40 del 22.01.2025)

...

[Premessa](#)

[CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Ambito d'applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Articolo 4 Libera circolazione](#)

[CAPO II PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ](#)

[Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi](#)

[Articolo 6 Imballaggi riciclabili](#)

[Articolo 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica](#)

[Articolo 8 Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica](#)

[Articolo 9 Imballaggi compostabili](#)

[Articolo 10 Riduzione al minimo degli imballaggi](#)

[Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili](#)

[CAPO III PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE](#)

[Articolo 12 Etichettatura dell'imballaggio](#)

[Articolo 13 Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio](#)

[Articolo 14 Asserzioni ambientali](#)

[CAPO IV OBBLIGHI GENERALI](#)

[Articolo 15 Obblighi dei fabbricanti](#)

[Articolo 16 Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio](#)

[Articolo 17 Rappresentanti autorizzati](#)

[Articolo 18 Obblighi degli importatori](#)

[Articolo 19 Obblighi dei distributori](#)

[Articolo 20 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica](#)

[Articolo 21 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori](#)

[Articolo 22 Identificazione degli operatori economici](#)

[Articolo 23 Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio](#)

[CAPO V OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI](#)

[Articolo 24 Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi](#)

[Articolo 25 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio](#)

[Articolo 26 Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili](#)

[Articolo 27 Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo](#)

[Articolo 28 Obblighi relativi alla ricarica](#)

[Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo](#)

[Articolo 30 Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo](#)

[Articolo 31 Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo](#)

[Articolo 32 Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto](#)

[Articolo 33 Offerta di riutilizzo per il settore dell'asporto](#)

[CAPO VI BORSE DI PLASTICA](#)

[Articolo 34 Borse di plastica](#)

[CAPO VII CONFORMITÀ DELL'IMBALLAGGIO](#)

[Articolo 35 Metodi di prova, misurazione e calcolo](#)

[Articolo 36 Presunzione di conformità](#)

[Articolo 37 Specifiche comuni](#)

[Articolo 38 Procedura di valutazione della conformità](#)

[Articolo 39 Dichiarazione di conformità UE](#)

[CAPO VIII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO](#)

[Sezione 1 Disposizioni generali](#)

[Articolo 40 Autorità competente](#)

[Articolo 41 Segnalazione preventiva](#)

[Articolo 42 Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti](#)

[Sezione 2 Prevenzione dei rifiuti](#)

[Articolo 43 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio](#)

[Sezione 3 Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore](#)

[Articolo 44 Registro dei produttori](#)

[Articolo 45 Responsabilità estesa del produttore](#)

[Articolo 46 Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore](#)

[Articolo 47 Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore](#)

[Sezione 4 Sistemi di restituzione, raccolta, deposito cauzionale e restituzione](#)

[Articolo 48 Sistemi di restituzione e di raccolta](#)

[Articolo 49 Raccolta obbligatoria](#)

[Articolo 50 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione](#)

[Sezione 5 Riutilizzo e ricarica](#)

[Articolo 51 Riutilizzo e ricarica](#)

[Sezione 6 obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio](#)

[Articolo 52 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio](#)

[Articolo 53 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio](#)

[Articolo 54 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo](#)

[Sezione 7 Informazione e comunicazioni](#)

[Articolo 55 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio](#)

[Articolo 56 Comunicazione alla Commissione](#)

[Articolo 57 Banche dati sugli imballaggi](#)

[CAPO IX PROCEDURE DI SALVAGUARDIA](#)

[Articolo 58 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi](#)

[Articolo 59 Procedura di salvaguardia dell'Unione](#)

[Articolo 60 Imballaggi conformi che presentano un rischio](#)

[Articolo 61 Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione](#)

[Articolo 62 Non conformità formale](#)

[CAPO X APPALTI PUBBLICI VERDI](#)

[Articolo 63 Appalti pubblici verdi](#)

[CAPO XI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO](#)

[Articolo 64 Esercizio della delega](#)

[Articolo 65 Procedura di comitato](#)

[CAPO XII MODIFICHE](#)

[Articolo 66 Modifiche del regolamento \(UE\) 2019/1020](#)

[Articolo 67 Modifiche della direttiva \(UE\) 2019/904](#)

[CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI](#)

[Articolo 68 Sanzioni](#)

[Articolo 69 Valutazione](#)

[Articolo 70 Abrogazione e disposizioni transitorie](#)

[Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione](#)



Allegati

[ALLEGATO I Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell'articolo 3, punto 1\)](#)

[ALLEGATO II Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi](#)

[ALLEGATO III Imballaggi compostabili](#)

[ALLEGATO IV Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi](#)

[ALLEGATO V Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio](#)

[ALLEGATO VI Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica](#)

[ALLEGATO VII Procedura di valutazione della conformità](#)

[ALLEGATO VIII Dichiarazione di conformità UE n. \(*1\)...](#)

[ALLEGATO IX Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all'articolo 44](#)

[ALLEGATO X Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione](#)

[ALLEGATO XI Piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d\)](#)

[ALLEGATO XII Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio \(secondo le tabelle da 1 a 4\)](#)

[ALLEGATO XIII Tavola di concordanza](#)